



IfinConsulting News

LEGGE DI STABILITA' 2018 E LA FATTURAZIONE ELETTRONICA ESTESA PER I SOGGETTI IVA

Il testo della nuova legge di bilancio 2018, è stato presentato per la prima volta al Parlamento il 4 ottobre 2017, da cui è iniziato il suo iter di approvazione. Ma cosa prevede la legge di stabilità per quanto riguarda la fatturazione elettronica B2b? Le disposizioni previste nel DDL della legge di bilancio 2018 rientrano tra le misure indirizzate ad aumentare la capacità dell'amministrazione di evitare e contrastare l'evasione fiscale e le frodi IVA.

Il nuovo obbligo di fatturazione elettronica riguarderà tutti i soggetti IVA, ad esclusione dei forfettari, e scatterà dal 1° gennaio 2019. In particolare l'articolo

77, che va a modificare il Dlgs. 127/2015 introducendo delle modifiche relative alle disposizioni per il contrasto dell'evasione fiscale, tocca il comma 3 dell'art. 3 del succitato decreto e va ad indicare che *"per razionalizzare il procedimento di fatturazione elettronica dovranno essere emesse esclusivamente fatture elettroniche tramite il sistema di interscambio"*; al comma 3, la legge di bilancio aggiunge anche il comma 3 bis, indirizzato ai soggetti passivi IVA, dove indica che questi *"dovranno inviare all'Agenzia delle Entrate i dati delle operazioni emesse e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato italiano, salvo quelle per le quali è stata emessa una bolletta doganale e quelle per le quali siano state emesse o ricevute fatture elettroniche secondo le modalità dell'articolo 3"*, in quest'ultimo caso i dati dovranno essere inviati telematicamente all'Agenzia entro cinque giorni del mese successivo.



SOMMARIO

Legge di stabilità 2018 e la fatturazione elettronica per i soggetti IVA.....1

Regolamento UE n. 679/2016, obblighi e responsabilità di titolari in caso di esternalizzazione di un trattamento dati....2

Nel testo di legge si evince anche che per quanto riguarda le fatture emesse *"verso soggetti stabiliti nel territorio dello Stato"*, ma senza l'adozione del supporto informatico, il legislatore ha dichiarato che *"le fatture si intenderanno per non emesse e verranno attivate in caso di non adozione, le sanzioni previste dall'articolo 6 del DLgs. 471/1997. Il cessionario e/o il committente per non incorrere nella sanzione dell'articolo 6 devono adempiere agli obblighi documentali ivi previsti dal sistema di interscambio. In caso di omissione della trasmissione ovvero di trasmissione incompleta di dati, si applica la sanzione di cui all'art. 11 comma 2 quater del DLgs. 471/1997."*





Le direttive riguardano anche *"gli obblighi di conservazione previsti dall'articolo 3 del DM 17 giugno 2014, che si intendono soddisfatti per tutte le fatture elettroniche nonché per tutti i documenti informatici trasmessi attraverso il sistema di interscambio e memorizzati dall'Agenzia delle Entrate."* Le tempistiche e le modalità di applicazione di quanto disposto saranno stabilite con un provvedimento apposito del direttore dell'Agenzia delle Entrate.

Nello schema di decreto sono previsti anche degli incentivi per la tracciabilità dei pagamenti, in particolare con l'utilizzo della fattura elettronica viene ridotto di due anni il termine per l'accertamento per i soggetti che garantiscono tracciabilità dei pagamenti ricevuti e effettuati sopra i 500 euro.

Infine, **per i soggetti che si avvarranno degli elementi messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate verrà meno l'obbligo di tenuta dei registri di cui agli articoli 23 e 25 del DPR 633/72, vale a dire il registro delle fatture e il registro degli acquisti.**

Ora non resta altro che aspettare l'approvazione del testo di legge.

REGOLAMENTO UE N. 679/2016, OBBLIGHI E RESPONSABILITA' IN CASO DI ESTERNALIZZAZIONE DI UN TRATTAMENTO DATI

Il General Data Protection Regulation (GDPR), ovvero il Regolamento UE n. 679/2016 sul trattamento e protezione dei dati personali obbligherà aziende ed enti pubblici a rivedere la gestione e l'approccio alla protezione dei dati e ad aggiornare i contratti in essere che implicano un trattamento dei dati personali.

Il nuovo Regolamento stabilisce contenuti contrattuali puntuali e specifici che devono connotare gli accordi tra ogni azienda o ente (data controller) che intende esternalizzare un trattamento di dati personali, e il fornitore di servizi incaricato al trattamento (può essere un outsourcer tradizionale o un cloud service provider).



Riguardo la formalizzazione dei reciproci obblighi e responsabilità tra data controller e data processor il GDPR richiede una formalizzazione scritta (tramite "contratto o un altro atto giuridico a norma del diritto dell'Unione o degli Stati membri") degli obblighi relativi all'esternalizzazione del trattamento dei dati personali. Le ipotesi prese in considerazione dalla normativa sono due:

1. Nel caso che titolare affidi uno specifico trattamento a un responsabile;
2. Nel caso che un responsabile del trattamento affidi a un altro responsabile del trattamento l'esecuzione di specifiche attività di trattamento per conto del titolare.

Tale formalizzazione, in continuità con quanto sinora avvenuto, può essere realizzata anche tramite le lettere di nomina a responsabile esterno del trattamento ai sensi dell'art. 29 del Codice Privacy, purché provviste dei contenuti minimi indicati dall'art. 28 del GDPR.

In merito all'accordo vincolante per il responsabile del trattamento, l'art. 28, comma 3, del regolamento prevede che il responsabile del trattamento:

- a. tratti i dati personali soltanto su istruzione documentata del titolare del trattamento, anche in caso di trasferimento di dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale, salvo che lo richieda il diritto dell'Unione o nazionale cui è soggetto il responsabile del trattamento; in tal caso, il responsabile del trattamento informa il titolare del trattamento circa tale obbligo giuridico prima del trattamento, a meno che il diritto vieti tale informazione per rilevanti motivi di interesse pubblico;



- b. garantisca che le persone autorizzate al trattamento dei dati personali si siano impegnate alla riservatezza o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza;
- c. adotti tutte le misure richieste ai sensi dell'articolo 32;
- d. rispetti le condizioni di cui ai paragrafi 2 e 4 per ricorrere a un altro responsabile del trattamento;
- e. tenendo conto della natura del trattamento, assista il titolare del trattamento con misure tecniche e organizzative adeguate, nella misura in cui ciò sia possibile, al fine di soddisfare l'obbligo del titolare del trattamento di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato di cui al capo III;
- f. assista il titolare del trattamento nel garantire il rispetto degli obblighi di cui agli articoli da 32 a 36, tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni a disposizione del responsabile del trattamento;
- g. su scelta del titolare del trattamento, cancelli o gli restituisca tutti i dati personali dopo che è terminata la prestazione dei servizi relativi al trattamento e cancelli le copie esistenti, salvo che il diritto dell'Unione o degli Stati membri preveda la conservazione dei dati;
- h. metta a disposizione del titolare del trattamento tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui al presente articolo e consenta e contribuisca alle attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzati dal titolare del trattamento o da un altro soggetto da questi incaricato;
- i. qualora abbia ricevuto un'autorizzazione generale al subappalto, informi il titolare di eventuali modifiche in ordine alla modifica o alla sostituzione di taluno dei propri subappaltatori, dando così l'opportunità al titolare di opporsi a tali modifiche.

Considerando la natura del trattamento e delle informazioni a sua disposizione, l'obbligo cui è soggetto riguarda anche l'aiutare il titolare:

- nell'assicurare protezione ai dati attraverso misure tecniche e organizzative adeguate, ai sensi dell'art. 32 del Regolamento;
- nel dar seguito alle eventuali richieste degli interessati (accesso, rettifica, cancellazione, portabilità, opposizione);
- nel notificare all'Autorità eventuali data breaches occorsi, ai sensi dell'art. 33 del Regolamento;
- nel comunicare agli interessati gli eventuali data breaches occorsi, nei casi previsti dall'art. 34 del Regolamento;
- nell'effettuare la valutazione di impatto (impact assessment) richiesta dall'art. 35 del Regolamento;
- nel consultare l'Autorità, qualora la valutazione di impatto effettuata indichi che il trattamento presenterebbe un rischio elevato in assenza di misure adottate dal titolare del trattamento per attenuare il rischio.

Inoltre, vigono anche gli obblighi di cancellazione o restituzione dei dati, su scelta del titolare, al momento della chiusura del rapporto, salvo che la legislazione non prescriva specifici obblighi di conservazione; di mettere a disposizione del titolare tutte le informazioni necessarie a dimostrare il rispetto degli obblighi e di consentire al titolare di effettuare attività di audit, direttamente o per il tramite di terze parti incaricate.



Detto questo, l'eventuale esternalizzazione totale o parziale del trattamento, non implica alcuna deresponsabilizzazione per il titolare, il quale risponderà direttamente, per ciò che a egli compete, delle proprie attività di trattamento dati alla conformità normativa. Per quanto riguarda la figura del data processor, si desume dal regolamento una sua maggiore responsabilizzazione che costituisce una novità assoluta introdotta dalla nuova normativa.



A norma dell'art. 82 del Regolamento, e salvo che non dimostri che l'evento dannoso non possa essergli in alcun modo imputato, il responsabile risponde all'intero ammontare del danno cagionato da un trattamento non conforme alla normativa se:

- ha agito in modo difforme o contrario rispetto alle istruzioni legittime ricevute dal titolare;

Ovvero non ha adempiuto agli obblighi che il GDPR pone direttamente in capo ai responsabili. Tra di essi, rilevano soprattutto: gli obblighi relativi al subappalto; gli obblighi di cooperazione con le Autorità di controllo; gli obblighi relativi alla sicurezza; l'obbligo di istituire e aggiornare il registro delle attività di trattamento effettuate per conto del titolare; l'obbligo di informare, senza giustificato ritardo, il titolare dei data breaches di cui sia venuto a conoscenza; l'obbligo di nominare un Data Protection Officer (DPO), laddove richiesto per legge.

Con il Regolamento UE n. 679/2016 si prescriverà una formalizzazione più rigorosa degli obblighi che regolano il trattamento. Questo implicherà un aumento delle responsabilità del data processor, in questo modo si creeranno i presupposti per un miglioramento delle garanzie di sicurezza da parte dell'offerta di servizi e per sostenere le imprese per l'esternalizzazione dei propri trattamenti.

I SERVIZI DI IFINCONSULTING

Consulenza

Consulenza normativa.

Consulenza archivistica e archivistico-informatica.

Redazione di documenti (atti di nomina del responsabile della conservazione e del responsabile del trattamento dei dati personali) di pareri e di contratti.

Verifica della rispondenza alle prescrizioni normative (Audit).

Supporto per il conseguimento dell'accreditamento presso AgID.

Formazione

Corsi sulla dematerializzazione (ambito privato, pubblico e settore clinico).

Corsi di formazione del responsabile della conservazione sostitutiva.

Corsi di aggiornamento normativo.

IFIN SISTEMI srl a socio unico
PADOVA . MILANO . ROMA .

PD. Via G. Medici 9/A 35138

Tel. 049.5001500

Fax 049.5001692

www.ifin.it

www.conservazionesostitutiva.it